

# La Commissione RIPAM

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82;

**Visto** il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante «Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;

**Vista** la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»;

**Visto** il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

**Visto** il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

**Visto** il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche»;

**Visto** il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025»;

**Visto** il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

**Visto** il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni»;

**Vista** la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

# La Commissione RIPAM

**Vista** la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e, in particolare, gli articoli 3 e 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie protette;

**Vista** la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente “Norme a favore dei privi della vista per l’ammissione ai pubblici concorsi”;

**Atteso** che in base a quanto rappresentato dall’Avvocatura dello Stato, con riferimento al prospetto informativo riferito al 31 dicembre 2024 - riepilogativo della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilità e appartenente alle altre categorie protette - le quote di riserva di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», risultano coperte;

**Atteso** che in base a quanto rappresentato dal Segretariato Generale della giustizia amministrativa, con riferimento al prospetto informativo riferito al 31 dicembre 2024 - riepilogativo della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilità e appartenente alle altre categorie protette - le quote di riserva di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», risultano coperte;

**Visto** il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità, concernente le modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell’articolo 3, comma 4-bis, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

**Visto** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell’ordinamento militare» e, in particolare, gli articoli 678 e 1014 rubricati, rispettivamente, «Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari» e «Riserve di posti nel pubblico impiego»;

**Visto** il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106» e, in particolare, l’articolo 18, comma 4, rubricato «Crediti formativi universitari ed inserimento nel mondo del lavoro»;

**Visto** l’articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, rubricato «Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito»;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;

**Visto** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale»;

# La Commissione RIPAM

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;

**Visto** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

**Visto** il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

**Visto** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

**Visto** il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;

**Visto** il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2024, registrato dalla Corte dei conti il 27 giugno 2024 al n. 1850 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2024;

**Vista** la nota prot. n. 2940 del 17 gennaio 2025, con la quale il Segretariato generale della giustizia amministrativa ha richiesto al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGOP del Ministero dell'economia e delle finanze, la rimodulazione dei risparmi derivanti dal suddetto DPCM per

# La Commissione RIPAM

assumere n. 22 unità di assistenti amministrativi giuridici economici e di utilizzare i residui, del medesimo DPCM, per assumere n. 8 unità di assistenti amministrativi giuridici economici;

**Viste** le note degli organi certificatori prot. n. MEF-RGS 54079 del 17 marzo 2025 e n. DFP 2444 e del 31 marzo 2025;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2024, registrato dalla Corte dei Conti l'8 gennaio 2025 al n. 38 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 16 del 21 gennaio 2025;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2023, n. 210, recante «Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato»;

**Visto** il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) dell'Avvocatura dello Stato per il triennio 2024-2026, adottato con decreto del 24 maggio 2024;

**Visto** il Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa, adottato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 in data 22 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 29 dicembre 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 350 in data 12 dicembre 2024, con il quale è stata rideterminata la dotazione organica complessiva delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali e dei profili professionali del personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali e la successiva riduzione della dotazione organica di cui al DPCS n. 84 in data 20 marzo 2025, adottato per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 833, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024;

**Visto** il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Giustizia amministrativa per il triennio 2025-2027, adottato con decreto del 30 gennaio 2025;

**Visto** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto funzioni centrali, sottoscritto in data 27 gennaio 2025, triennio 2022/2024;

**Visto** il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo dell'Avvocatura dello Stato per l'individuazione delle famiglie professionali e delle relative competenze del 30 maggio 2023;

**Visto** il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale amministrativo non dirigenziale del 17 febbraio 2023;

**Visto** l'Accordo integrativo dell'8 novembre 2022 con il quale si è proceduto all'individuazione delle famiglie professionali e delle relative competenze del personale della giustizia amministrativa e

# La Commissione RIPAM

l'accordo stralcio del 29 ottobre 2024 per l'individuazione delle famiglie professionali delle elevate professionalità e della famiglia professionale ambito umanistico;

**Viste** le note acquisite al prot. DFP-0002742 del 15 gennaio 2025 e prot. DFP-0031370 del 24 aprile 2025 con cui l'Avvocatura dello Stato ha rappresentato al Dipartimento della funzione pubblica l'intendimento di avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) per l'attivazione e lo svolgimento del concorso oggetto del presente bando;

**Vista** la nota acquisita al prot. DFP-0024389 del 31 marzo 2025 con cui il Segretariato Generale della giustizia amministrativa ha rappresentato al Dipartimento della funzione pubblica l'intendimento di avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) per l'attivazione e lo svolgimento del concorso oggetto del presente bando;

**Fermi restando** gli esiti della mobilità ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)»;

**Visto** il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 1° ottobre 2024 che nomina la Commissione RIPAM

## Delibera

### Articolo 1

#### Posti messi a concorso

1. È indetto un concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di **n. 101 (centouno) unità** di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato e nei ruoli del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, nell'Area degli assistenti secondo la seguente ripartizione:

**A) n. 55 (cinquantacinque) assistenti appartenenti alla famiglia professionale degli assistenti amministrativi, giuridici e contabili con competenze amministrative, giuridiche e contabili da inquadrare nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato secondo la seguente ripartizione:**

- |                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| – Avvocatura Distrettuale dello Stato (Bari)    | posti n. 4 (Codice A.1) |
| – Avvocatura Distrettuale dello Stato (Bologna) | posti n. 5 (Codice A.2) |

# La Commissione RIPAM

– Avvocatura Distrettuale dello Stato (Brescia)	posti n. 2 (Codice A.3)
– Avvocatura Distrettuale dello Stato (Cagliari)	posti n. 2 (Codice A.4)
– Avvocatura Distrettuale dello Stato (Caltanissetta)	posti n. 1 (Codice A.5)
– Avvocatura Distrettuale dello Stato (Campobasso)	posti n. 1 (Codice A.6)
– Avvocatura Distrettuale dello Stato (Catania)	posti n. 1 (Codice A.7)
– Avvocatura Distrettuale dello Stato (Catanzaro)	posti n. 2 (Codice A.8)
– Avvocatura Distrettuale dello Stato (Firenze)	posti n. 4 (Codice A.9)
– Avvocatura Distrettuale dello Stato (Genova)	posti n. 2 (Codice A.10)
– Avvocatura Distrettuale dello Stato (L'Aquila)	posti n. 1 (Codice A.11)
– Avvocatura Distrettuale dello Stato (Lecce)	posti n. 2 (Codice A.12)
– Avvocatura Distrettuale dello Stato (Messina)	posti n. 1 (Codice A.13)
– Avvocatura Distrettuale dello Stato (Milano)	posti n. 2 (Codice A.14)
– Avvocatura Distrettuale dello Stato (Napoli)	posti n. 5 (Codice A.15)
– Avvocatura Distrettuale dello Stato (Palermo)	posti n. 2 (Codice A.16)
– Avvocatura Distrettuale dello Stato (Perugia)	posti n. 1 (Codice A.17)
– Avvocatura Distrettuale dello Stato (Potenza)	posti n. 1 (Codice A.18)
– Avvocatura Distrettuale dello Stato (Reggio Calabria)	posti n. 1 (Codice A.19)
– Avvocatura Distrettuale dello Stato (Salerno)	posti n. 2 (Codice A.20)
– Avvocatura Distrettuale dello Stato (Torino)	posti n. 2 (Codice A.21)
– Avvocatura Distrettuale dello Stato (Trento)	posti n. 2 (Codice A.22)
– Avvocatura Distrettuale dello Stato (Trieste)	posti n. 3 (Codice A.23)
– Avvocatura Distrettuale dello Stato (Venezia)	posti n. 6 (Codice A.24)

**B) n. 46 (quarantasei) assistenti appartenenti alla famiglia professionale degli assistenti amministrativo giuridico economici con competenze nei servizi economico finanziari e contabili da inquadrare nei ruoli del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali secondo la seguente ripartizione:**

– Consiglio di Stato	posti n. 11 (Codice B.1)
– Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana	posti n. 2 (Codice B.2)
– Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, L'Aquila	posti n. 2 (Codice B.3)
– Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, Pescara	posti n. 2 (Codice B.4)
– Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata	posti n. 1 (Codice B.5)
– Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Reggio Calabria	posti n. 1 (Codice B.6)
– Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Napoli	posti n. 2 (Codice B.7)
– Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna, Bologna	posti n. 2 (Codice B.8)
– Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia	posti n. 2 (Codice B.9)

# La Commissione RIPAM

– Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma	posti n. 5 (Codice B.10)
– Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Latina	posti n. 1 (Codice B.11)
– Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Milano	posti n. 2 (Codice B.12)
– Tribunale amministrativo regionale per le Marche	posti n. 2 (Codice B.13)
– Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Bari	posti n. 4 (Codice B.14)
– Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna	posti n. 1 (Codice B.15)
– Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Palermo	posti n. 1 (Codice B.16)
– Tribunale amministrativo regionale per la Toscana	posti n. 2 (Codice B.17)
– Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria	posti n. 1 (Codice B.18)
– Tribunale amministrativo regionale per il Veneto	posti n. 2 (Codice B.19)

2. Ai sensi dell’articolo 35, comma 4-*septies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, il dieci per cento dei posti, per ciascuno dei codici di concorso di cui al precedente comma 1, è riservato alle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato, per ciascuno dei codici di concorso di cui al precedente comma 1, ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di raffferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1014, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

4. Ai sensi dell’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64 senza demerito è riservata una quota pari al quindici per cento dei posti. Se la riserva non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.

5. Le riserve di cui ai precedenti commi 3 e 4 del presente articolo operano a concorrenza del limite massimo previsto dal successivo comma 7 all’esito dell’applicazione della riserva di cui al comma 2 in sede di formazione della graduatoria finale di merito.

6. Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al fine di valorizzare l’esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 4 e 5, lettera b), è prevista una riserva non superiore al quaranta per cento dei posti per ciascuno dei codici di concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, del presente bando a favore del predetto personale, che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi. La riserva di cui al presente comma opera con esclusivo riguardo al Codice B (B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10, B.11, B.12, B.13, B.14, B.15, B.16, B.17, B.18, B.19) da destinare al Consiglio di Stato e ai Tribunali amministrativi regionali a concorrenza del limite massimo previsto dal successivo comma 7 all’esito

# La Commissione RIPAM

dell'applicazione delle riserve di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 in sede di formazione della graduatoria finale di merito.

7. Le suddette riserve sono computate sui posti previsti per ogni singolo codice di concorso nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 secondo cui nei pubblici concorsi le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Ove all'atto della formazione della graduatoria finale di merito sia necessaria una riduzione dei posti da riservare in relazione al limite di cui al presente comma i posti da riservare ai sensi dei commi 3 e 4 sono ridotti proporzionalmente.
8. Le riserve di legge e i titoli di preferenza, in applicazione della normativa vigente, sono valutati esclusivamente ai fini della formazione delle graduatorie finali di merito di cui al successivo articolo 7 del presente bando di concorso.

## Articolo 2 Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande che all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro:

- a. cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- b. maggiore età;
- c. godimento dei diritti civili e politici;
- d. non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- e. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
- f. non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
- g. idoneità fisica allo specifico impiego cui il codice di concorso si riferisce;
- h. Diploma di istruzione superiore: diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità, riconosciuto ai sensi della normativa vigente;

# La Commissione RIPAM

i. a quanti saranno destinati a ricoprire i posti disponibili presso l'Avvocatura dello Stato sarà richiesto il possesso della condotta incensurabile ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso scuole o altri istituti equiparati della Repubblica italiana. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equipollente da un ateneo italiano ovvero equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica all'indirizzo internet [www.funzionepubblica.gov.it](http://www.funzionepubblica.gov.it).

2. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici di cui al comma 1, lettera c), è riferito al Paese di cittadinanza. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea il precedente punto d) si applica solo in quanto compatibile.

3. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, del presente bando di concorso.

## Articolo 3 Procedura concorsuale

1. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al presente bando la Commissione interministeriale RIPAM, da ora in avanti Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le competenze della commissione esaminatrice.

2. Per l'espletamento della procedura concorsuale, la Commissione RIPAM, ferme le competenze della commissione esaminatrice, si avvarrà anche di Formez PA.

3. Il concorso è organizzato su base territoriale e sarà espletato in base alla procedura di seguito indicata e che si articola attraverso:

- una prova scritta, secondo la disciplina di cui al successivo articolo 6 del presente bando;
- limitatamente ai codici di concorso A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.12, A.13, A.14, A.15, A.16, A.17, A.18, A.19, A.20, A.21, A.22, A.23, A.24 da destinare all'Avvocatura dello Stato, la valutazione dei titoli di cui all'articolo 7 che verrà effettuata dopo lo svolgimento della prova scritta con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prova scritta e sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi nella domanda di partecipazione.

La prova di cui alla precedente lettera a) si svolgerà esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

# La Commissione RIPAM

4. La commissione esaminatrice nominata per uno o più codici di concorso di cui all'articolo 1, comma 1, redigerà le graduatorie finali di merito sulla base dei punteggi conseguiti nella prova scritta e, limitatamente ai codici di concorso A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.12, A.13, A.14, A.15, A.16, A.17, A.18, A.19, A.20, A.21, A.22, A.23, A.24 da destinare all'Avvocatura dello Stato, nella valutazione dei titoli di cui al successivo articolo 7.

5. I primi classificati nell'ambito delle graduatorie finali di merito, validate ai sensi del successivo articolo 9 dalla Commissione RIPAM, in numero pari ai posti disponibili e tenuto conto delle riserve dei posti di cui al precedente articolo 1, saranno nominati vincitori e assegnati all'Avvocatura dello Stato, al Consiglio di Stato e ai Tribunali amministrativi regionali.

## Articolo 4

### Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. Termini e modalità. Comunicazioni ai candidati

1. Il presente bando sarà pubblicato sul Portale “inPA”, disponibile all’indirizzo internet “<https://www.inpa.gov.it/>” e sul sito istituzionale dell’Avvocatura dello Stato e della Giustizia amministrativa, agli indirizzi internet [www.avvocaturastato.it](http://www.avvocaturastato.it) e [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

2. Ai sensi dell’articolo 35.1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la domanda può essere presentata per uno solo dei codici di concorso e degli ambiti territoriali di cui all’articolo 1, comma 1. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il *format* di candidatura sul Portale “inPA”, disponibile all’indirizzo internet “<https://www.inpa.gov.it/>”, previa registrazione sullo stesso Portale. All’atto della registrazione l’interessato dovrà compilare il proprio *curriculum vitae*, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l’invio *online* della domanda devono essere completati entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul Portale “inPA”, disponibile all’indirizzo internet “<https://www.inpa.gov.it/>”. Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso.

3. La data di presentazione *online* della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale “inPA” che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, improrogabilmente non permette più l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto.

4. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00) sulla base delle indicazioni riportate sul Portale “inPA”. Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza di cui al precedente comma 2. Il contributo di ammissione non è rimborsabile.

## La Commissione RIPAM

5. Nell'apposito modulo di presentazione della domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati devono dichiarare negli appositi spazi, a pena di esclusione:

- a) il cognome e il nome, il codice fiscale;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) di essere cittadino italiano o di altro stato membro dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di essere titolare dello *status* di rifugiato ovvero dello *status* di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- d) l'indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale allo stesso intestato al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico;
- e) il godimento dei diritti civili e politici;
- f) il possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
- g) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
- i) il possesso del titolo di studio richiesto ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione dell'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o dichiara che provvederà a richiedere l'equiparazione;
- j) il codice di concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, per cui si intende partecipare;
- k) il possesso della condotta incensurabile ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente a coloro che saranno destinati a ricoprire i posti disponibili presso l'Avvocatura dello Stato;
- l) di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
- m) il possesso di eventuali titoli da sottoporre alla valutazione di cui al successivo articolo 7 del presente bando;
- n) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'articolo 8 del presente bando;

# La Commissione RIPAM

- o) l'indicazione dell'eventuale titolarità delle riserve di cui all'articolo 1 del presente bando;
  - p) di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le informazioni, disposizioni e condizioni del bando.
6. I candidati dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in considerazione.
7. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul *format* elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "inPA" in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
8. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza di cui al precedente comma 2, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente in questo caso la documentazione potrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.formez.it.
9. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul *format* elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso, e comunque nell'ambito delle modalità individuate dal decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "inPA" durante la fase di inoltro della candidatura in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
10. Sarà assicurata la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni comprometterà la partecipazione al concorso.
- Le candidate in stato di gravidanza o allattamento dovranno specificare la propria condizione in apposito spazio disponibile sul *format* elettronico.

# La Commissione RIPAM

La commissione esaminatrice, preso atto della documentazione pervenuta, a insindacabile giudizio adotterà le misure organizzative più idonee secondo quanto previsto dalla normativa vigente e senza pregiudicare la conclusione tempestiva della procedura.

Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale “inPA” durante la fase di inoltro della candidatura in formato pdf.

11. Le Amministrazioni destinatarie del bando effettuano controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

12. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura di reclutamento non costituisce, in ogni caso, garanzia di regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né ha efficacia sanante dell’eventuale irregolarità della stessa.

13. La Commissione RIPAM, Formez PA e le Amministrazioni destinatarie del presente bando non sono responsabili in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dallo stesso circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva o irrituale comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

14. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente bando di concorso.

15. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione *online*, i candidati devono utilizzare esclusivamente, e previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in *home page* e delle relative FAQ, l’apposito modulo di assistenza presente sul Portale “inPA”. Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l’invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.

16. In caso di accertato malfunzionamento parziale o totale del Portale “inPA”, attestato da apposito avviso pubblicato sul medesimo Portale, tale da impedire ai candidati l’utilizzo dello stesso per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione sarà prorogato per un tempo corrispondente alla durata del malfunzionamento.

17. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle prove e i relativi esiti, è effettuata attraverso il Portale “inPA”. Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sul Portale “inPA” almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.

## Articolo 5 Commissioni esaminatrici

1. La Commissione RIPAM nomina la commissione esaminatrice per uno o più codici di concorso

# La Commissione RIPAM

di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La commissione esaminatrice è competente per l'espletamento di tutte le fasi del concorso, compresa la formazione delle graduatorie finali di merito. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche e digitali.

Della predetta commissione possono fare parte come componenti aggiunti anche specialisti in psicologia e risorse umane.

2. Secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

3. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'articolo 6 del presente bando, la Commissione RIPAM può nominare appositi comitati di vigilanza.

4. La Commissione RIPAM, per esigenze di funzionalità e celerità della procedura concorsuale, si riserva la possibilità di nominare sottocommissioni.

5. Secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, la Commissione RIPAM nomina le commissioni esaminatrici e i comitati di vigilanza sulla base di elenchi di nominativi individuati, nel rispetto dei principi della parità di genere, attraverso il Portale "inPA" di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità e competenza. Per esigenze organizzative e di celerità la Commissione RIPAM può utilizzare il personale di Formez PA, per la costituzione dei comitati di vigilanza.

## Articolo 6 Prova scritta

1. La prova scritta unica per i codici concorso di cui all'articolo 1 comma 1, del presente bando consisterà in un test di n. 40 (quaranta) quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 (sessanta) minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta) punti e si articolerà come segue:

1) n. 25 (venticinque) quesiti, volti a verificare le conoscenze afferenti alle seguenti materie:

- elementi di diritto amministrativo;
- nozioni di diritto civile, con particolare riferimento a obbligazioni e contratti;
- nozioni di contabilità e contrattualistica pubblica;
- nozioni di diritto penale, limitatamente ai reati contro la pubblica amministrazione di cui al Libro II, titolo II del codice penale;
- disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione;
- ordinamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali e dell'Avvocatura generale dello Stato;
- lingua inglese (livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue);
- conoscenza e uso delle tecnologie informatiche e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché delle competenze digitali volte a favorire processi di innovazione

# La Commissione RIPAM

amministrativa e di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta: +0,75 punti;
- mancata risposta: 0 punti;
- risposta errata: -0,25 punti.

2) n. 7 quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta: +0,75 punti;
- mancata risposta: 0 punti;
- risposta errata: -0,25 punti.

3) n. 8 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritengano più adeguata.

I quesiti sono altresì volti a verificare le capacità relazionali, comunicative e di utilizzo delle informazioni, nonché le capacità di coordinamento ed organizzazione del lavoro e di gestione delle risorse umane e finanziarie.

A ciascuna risposta è attribuito in funzione del livello di efficacia il seguente punteggio:

- risposta più efficace: +0,75 punti;
- risposta neutra: +0,375 punti;
- risposta meno efficace: 0 punti.

2. La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi).

3. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il relativo esito, è effettuata attraverso il Portale “inPA”. La data e il luogo di svolgimento della prova sono resi disponibili sul Portale “inPA” almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.

4. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.

5. I candidati regolarmente iscritti *online*, che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso e siano in regola con il versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati sul Portale “inPA”. I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione *online* della domanda.

6. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore comporta l'esclusione dal concorso, fermo restando le eventuali misure dispensative previste per i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) e le eventuali prove asincrone previste per le candidate in stato di gravidanza o allattamento.

7. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono definite dalla commissione esaminatrice

# La Commissione RIPAM

e comunicate attraverso il Portale “inPA”.

8. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova a uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all’acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date. La correzione della prova da parte delle commissioni esaminatrici avviene con modalità che assicurano l’anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l’esito della prova è reso disponibile mediante pubblicazione sul Portale “inPA”.

9. Durante la prova i candidati non possono in alcun modo comunicare tra loro e non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente, dispone l’immediata esclusione dal concorso.

## **Articolo 7** **Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito**

1. La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice, limitatamente ai codici di concorso A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.12, A.13, A.14, A.15, A.16, A.17, A.18, A.19, A.20, A.21, A.22, A.23, A.24 da destinare all’Avvocatura dello Stato, anche mediante il ricorso a piattaforme digitali, dopo lo svolgimento della prova scritta nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa.

2. La valutazione è effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli inseriti negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.

3. Per i codici di concorso A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.12, A.13, A.14, A.15, A.16, A.17, A.18, A.19, A.20, A.21, A.22, A.23, A.24 da destinare all’Avvocatura dello Stato, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, a coloro che hanno prestato servizio presso le amministrazioni pubbliche per l’attuazione dei progetti del PNRR è riconosciuta una premialità, ai fini della valorizzazione dell’esperienza acquisita, nell’ambito delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni, qualora al medesimo titolo non siano previste nel bando specifiche riserve di posti, secondo i seguenti parametri:

Punteggio massimo attribuibile 3 punti.

a) 2 punti per aver prestato servizio presso le amministrazioni pubbliche per l’attuazione dei progetti

# La Commissione RIPAM

del PNRR per almeno due anni consecutivi;

b) 0,25 punti per ciascun trimestre di servizio successivo al compimento del citato servizio di due anni consecutivi.

4. Ultimata la prova scritta di cui al precedente articolo 6, le commissioni esaminatrici stileranno le relative graduatorie finali di merito per ciascun codice concorso di cui all'articolo 1, comma 1, del presente bando, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e, limitatamente ai codici di concorso A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.12, A.13, A.14, A.15, A.16, A.17, A.18, A.19, A.20, A.21, A.22, A.23, A.24 da destinare all'Avvocatura dello Stato, del punteggio attribuito in sede di valutazione dei titoli di cui al presente articolo.

5. Le graduatorie finali di merito sono trasmesse da ciascuna commissione esaminatrice alla Commissione RIPAM.

## **Articolo 8** **Preferenze e precedenze**

1. A parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, sono preferiti:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
- b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
- d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
- e) maggior numero di figli a carico;
- f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
- g) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
- i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- l) aver completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- m) avere svolto, con esito positivo, lo *stage* presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma

# La Commissione RIPAM

- 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
  - o) minore età anagrafica.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, lettera d-bis) del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.
3. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali.

## Articolo 9

### Validazione e pubblicità delle graduatorie finali di merito e comunicazione dell'esito del concorso

1. Le graduatorie finali di merito, per ciascun codice concorso di cui all'articolo 1, comma 1, del presente bando, saranno validate dalla Commissione RIPAM e trasmesse alle Amministrazioni destinatarie del presente bando. Le predette graduatorie saranno pubblicate sul Portale “inPA” e sul sito istituzionale delle Amministrazioni destinatarie del presente bando, [www.avvocaturastato.it](http://www.avvocaturastato.it) e [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).
2. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul Portale “inPA”. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
3. Avverso la graduatoria finale di merito è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

## Articolo 10

### Assunzione in servizio

1. Ai candidati vincitori è data comunicazione dell'esito del concorso attraverso la pubblicazione delle graduatorie finali di merito. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i candidati idonei non vincitori in ordine di graduatoria, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 35, comma 5-ter, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. I candidati vincitori, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, saranno assegnati alle sedi di destinazione indicate nell'articolo 1, comma 1, del presente bando, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 2.
3. L'amministrazione può coprire i posti di ciascun profilo non assegnati in ciascun ambito territoriale, mediante scorimento delle graduatorie degli idonei non vincitori, per il medesimo profilo, in ambiti territoriali confinanti che presentano il maggior numero di idonei.

# La Commissione RIPAM

4. I candidati dichiarati vincitori saranno assunti a tempo indeterminato nei ruoli del personale delle Amministrazioni destinatarie del presente bando, nell'Area Assistenti, con riserva dell'amministrazione di controllare il possesso e la piena corrispondenza dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, secondo la disciplina vigente al momento dell'immissione in servizio.
5. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in materia.
6. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in base alla normativa vigente.
7. Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito decade dall'assunzione.
8. Le Amministrazioni destinatarie del presente bando si riservano la facoltà, ricorrendone i presupposti, di coprire i posti che dovessero rendersi vacanti in ulteriori sedi territoriali nel periodo di vigenza delle graduatorie, attingendo dalle graduatorie degli ambiti territoriali confinanti o vicini, che presentino il maggior numero di idonei.

## Articolo 11 Accesso agli atti

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta sarà consentito accedere per via telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati. L'avviso relativo alle modalità di accesso sarà pubblicato sul sito <http://riqualificazione.formez.it> e sul portale "inPA".
3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase da Formez PA, previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima.
4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili *online* con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare la quota prevista dal «Regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito <http://formez.it> secondo le modalità ivi previste. All'atto del versamento occorre indicare la causale «*accesso agli atti – concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 101 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato e nei ruoli Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, nell'Area assistenti*». La visione e/o il rilascio degli atti richiesti sono subordinati alla presentazione da parte del richiedente della ricevuta dell'avvenuto versamento.
5. Il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente della Direzione Concorsi Formez PA.

# La Commissione RIPAM

## Articolo 12 Trattamento dei dati personali

1. L’Avvocatura dello Stato nella persona del Segretario Generale e il Segretariato Generale della giustizia amministrativa, in qualità di titolari del trattamento (di seguito, il “Titolare”), tratta i dati personali relativi al presente bando (di seguito, il “bando di concorso”) in conformità con il Regolamento UE 2016/679 (di seguito “RGPD”) e, ai sensi dell’art. 12 dell’RGPD, fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 dell’RGPD in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile con un linguaggio semplice e chiaro. Le ulteriori informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato attraverso il Portale “inPA” sono presenti sul sito web del Portale al link “Privacy Policy” presente in calce al sito <https://www.inpa.gov.it/privacy-policy/>.
2. I dati personali dell’interessato sono raccolti mediante domanda di partecipazione alla procedura di selezione e saranno trattati esclusivamente al fine dell’espletamento delle attività connesse al bando di concorso.
3. La base giuridica del trattamento è l’assolvimento degli obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare (articoli 35 e 35-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, bando di concorso), ai sensi dell’articolo 6, par. 1, lett. c), RGPD.
4. Ulteriore finalità del trattamento è la tutela da parte del Titolare dei propri diritti e interessi, anche ai fini dell’esercizio del diritto di difesa la cui base giuridica risiede all’articolo 6, par. 1, lett. f), RGPD.
5. I dati personali sono raccolti direttamente presso l’interessato e, nel caso in cui sia imposto per legge o dal presente bando, sono raccolti presso soggetti terzi, ove sia necessario effettuare le apposite verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione al presente concorso.
6. Il trattamento dei dati personali è effettuato mediante l’ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici atti a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali.
7. I dati personali sono trattati per conto del Titolare solo da:
  - a) soggetti autorizzati al trattamento che hanno ricevuto apposite istruzioni da parte del Titolare;
  - b) soggetti terzi che agiscono per conto del Titolare, solo ove questi ultimi siano stati appositamente nominati Responsabili del trattamento, ai sensi dell’articolo 28 del RGPD.
  - c) soggetti terzi qualificati come titolari autonomi del trattamento, qualora la comunicazione sia prevista da obblighi di legge ovvero dal bando di concorso all’esito della relativa procedura.
8. I dati personali dell’interessato non sono trasferiti in territorio Extra UE.
9. Salvo quanto previsto nell’informativa privacy del Portale “inPA”, i dati personali sono trattati dalla compilazione della domanda di candidatura fino alla conclusione della procedura di concorso. Successivamente, il Titolare conserva i dati personali unicamente per l’assolvimento degli ulteriori obblighi di legge e per tutela dei propri diritti e interessi, anche in sede giudiziale e stragiudiziale, entro il termine di prescrizione previsto dalla normativa di settore. Scaduti i rispettivi termini, i dati personali sono cancellati e/o resi anonimi in modo da impedire, anche indirettamente, l’identificazione dell’interessato.
10. Il conferimento dei dati personali da parte dell’interessato è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di

# La Commissione RIPAM

fornirli comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

11. Per il perseguimento delle sopraindicate finalità, il titolare tratta, altresì, categorie particolari di dati personali (come previsto dall'articolo 2, del bando di concorso, rubricato "Requisiti per l'ammissione"), ai sensi dell'articolo 9, par. 2, lett. g) ed f) e dell'art. 10, del RGPD.

12. Nessun dato trattato sarà soggetto a processo decisionale automatizzato e, in particolare, nessun dato trattato sarà soggetto ad attività di profilazione.

13. I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione salvo nei casi previsti dalla legge, in conformità alle delibere dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personalii.

14. I riferimenti del responsabile della protezione dei dati (Rpd) sono disponibili sul sito istituzionale: [www.avvocaturastato.it](http://www.avvocaturastato.it) e [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

15. L'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del RGPD, può esercitare in ogni momento i suoi diritti, ove applicabili, nei confronti del Titolare, rivolgendo le relative istanze a "Avvocatura dello Stato" e "Segretariato Generale della giustizia amministrativa" ai seguenti indirizzi:  
pec: [roma@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:roma@mailcert.avvocaturastato.it) e [cds-affarigeneral@ga-cert.it](mailto:cds-affarigeneral@ga-cert.it).

16. L'interessato può esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personalii.

## Articolo 13 Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.

2. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

3. Resta ferma la facoltà della Commissione RIPAM di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.

Per il Dipartimento della funzione pubblica  
(dott. Paolo Vicchiarello)

Per il Ministero dell'economia e delle finanze  
(dott. Pasqualino Castaldi)

Per il Ministero dell'interno  
(Prefetto dott.ssa Carmen Perrotta)